

CIRCOLARE N° 16 DEL 20/09/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LE PRIME INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 17 settembre 2024, n. 18, ha reso le prime indicazioni operative in ordine al concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Il documento si compone di 4 parti:

- la prima, introduttiva, descrive gli aspetti dell'istituto del CPB di natura più generale, validi per tutte le tipologie di contribuenti;
- una seconda, destinata a illustrare distintamente le disposizioni rispettivamente riferibili ai contribuenti che applicano gli ISA e a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la terza parte dedicata alle attività di controllo;
- una parte, conclusiva, in cui sono forniti chiarimenti su quesiti pervenuti dalle Organizzazioni di categoria e dalle case produttrici di software gestionali per gli adempimenti fiscali e da organi di stampa.

Dopo aver delineato i tratti principali dell'istituto, la circolare fa il punto sugli ambiti soggettivi e oggettivi della misura e sulle modalità di accesso; illustra i vantaggi previsti per il contribuente e l'Amministrazione, le cause di cessazione e decadenza e gli adempimenti previsti; fornisce istruzioni applicative specifiche con riferimento alle categorie di contribuenti coinvolte.

Il CBP consente ai contribuenti che applicano gli Isa e a quelli che aderiscono al regime forfetario di stabilire preventivamente il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare per il periodo interessato, aderendo alla proposta dell'Agenzia delle Entrate. La circolare fa il punto sulle condizioni indispensabili per l'adesione al CPB e, tra queste, non avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia o debiti contributivi (riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro.

AdE circolare n. 18 del 17.09.2024

Ambito soggettivo

<p>L'istituto è, inoltre, precluso a coloro che, nei tre anni precedenti a quello di applicazione, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuti a farlo. Niente accordo, poi, in presenza di condanne per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del Codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).</p> <p>L'accettazione della proposta dell'Agenzia sulle imposte dovute per un anno, il 2024, nel caso dei forfetari, o per due anni, 2024 e 2025, nel caso dei soggetti Isa, oltre a dare certezza sull'entità del debito tributario, esclude la possibilità di accertamenti tributari previsti dall'articolo 39 del DPR n. 600/1973. L'adesione comporterà, poi, ulteriori benefici ai contribuenti che applicano gli Isa, con premialità specifiche del regime. Nessun effetto, invece, per quanto riguarda l'IVA. L'adesione al CBP prevede strade diverse per forfetari e contribuenti che applicano gli ISA. I primi possono compilare il quadro LM del modello tramite il servizio "RedditiOnline" oppure utilizzando l'applicativo della dichiarazione precompilata, per definire il proprio reddito 2024 e valutare se accettare la proposta dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Per i contribuenti ISA, invece, è disponibile sul sito dell'Agenzia il software "Il tuo ISA 2024 CPB", che consente di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di CPB.</p> <p>In entrambi i casi, il termine per l'adesione per questo primo anno di applicazione è fissato al 31 ottobre 2024.</p> <p>Nell'ultima parte della circolare l'Agenzia chiarisce che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2023 senza accettare la proposta di CPB, è ancora in tempo per ripensarci e aderire all'istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre. La circolare specifica, inoltre, che nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l'Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.</p>	<p>Vantaggi</p> <p>Adesione entro il 31.10.2024</p>
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 19 settembre 2024, n. 48, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.</p> <p>Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4068" denominato "CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del DLgs n. 13 del 2024"; • "4069" denominato "CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"; • "4070" denominato "CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024"; • "4071" denominato "CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024"; • "4072" denominato "CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"; 	<p>Risoluzione del 19 settembre 2024, n. 48.</p>

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”. | |
|--|--|

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani